

Rapporto

numero

data

Dipartimento

25 gennaio 2016

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale aggregazione di Comuni sull'iniziativa parlamentare 23 marzo 2015 presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz "Cambio di termine per le aggregazioni coatte"

1. INTRODUZIONE

Con l'iniziativa generica in oggetto, il deputato Giancarlo Seitz chiede di sostituire il termine "fusione coatta", la cui accezione è ritenuta troppo negativa per un sistema democratico, con "agglomerazione" o "aggregazione indotta", "obbligatorietà di agglomerazione" o "obbligatorietà di aggregazione" oppure con "agglomerazione benefica indotta" o "aggregazione benefica indotta".

La Commissione speciale aggregazione di Comuni ha sentito in merito l'iniziativista durante la sua seduta dell'11 novembre 2015.

2. IL PREAVVISO DEL CONSIGLIO DI STATO

La Commissione speciale aggregazione di Comuni ha preso atto innanzitutto del preavviso del Consiglio di Stato del 21 ottobre 2015 (RG n. 4433).

Il Consiglio di Stato osserva come l'iniziativa non specifichi i contesti di applicazione della sostituzione terminologica richiesta, limitandosi a citare discussioni commissionali.

Lo scopo di un'iniziativa generica è apportare una modifica a un testo di legge; nel caso specifico la base di riferimento in tema di aggregazioni, la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2013, non menziona il termine "coatto" o "coatta". In particolare, l'art. 9 LAggr, che disciplina la possibilità di aggregare Comuni "contro la loro volontà" o in forma "coatta", prescrive che *«con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli [...]»*. Il termine che l'iniziativa in oggetto intende sostituire viene usato esclusivamente nella lingua scritta e parlata per indicare la fattispecie prevista dall'art. 9 LAggr, così come nei messaggi e nelle comunicazioni ufficiali del Consiglio di Stato, nei media e in generale nelle discussioni in tema di aggregazioni. Lo stesso Tribunale federale usa tale espressione nelle sentenze concernenti ricorsi contro aggregazioni. Si tratta dunque di una formulazione di ampia diffusione e di immediata comprensione anche per l'opinione pubblica.

Non figurando nella LAggr questo termine, il Consiglio di Stato ritiene che non vi siano sostituzioni terminologiche da effettuare ai sensi dell'iniziativa in questione.

3. ESAME COMMISSIONALE E CONCLUSIONE

La Commissione speciale aggregazione di Comuni ha sentito in audizione l'iniziativista e ribadisce quanto aveva già affermato in quell'occasione, allineandosi alla posizione presa dal Consiglio di Stato, ovvero che non vi sono sostituzioni terminologiche da effettuare ai sensi dell'iniziativa in oggetto.

La Commissione speciale aggregazione di Comuni invita dunque il Gran Consiglio ad accogliere il presente rapporto e dunque a respingere la richiesta formulata dall'iniziativa.

Per la Commissione speciale aggregazione di Comuni:

Simone Ghisla, relatore
Badaracco - Balli - Bang - Battaglioni - Corti
Denti - Galusero - Garzoli - Kappenberger
Minoretti - Minotti - Morisoli - Pagnamenta
Pedrazzini - Pellanda - Zanini